

RG IST. FNC. N° 270/15

RG C.P. N° 60/2014

Onon. N° 2418/15

REP N° 143/15

RG FALL N° 108/15

Publicatore e Defonite

il 8/06/15

Antichina Roselmo

Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Treviso

Sezione Seconda

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

- dott. Caterina Passarelli Presidente rel.
- dott. Elena Rossi Giudice
- dott. Gianluigi Zulian Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi di cui all'art.161,
sesto comma, lf presentata da

srl

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che, con ricorso depositato in data 23/12/14, _____ srl, con sede in San _____, aveva chiesto ed ottenuto la concessione del termine al fine di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f., sesto comma, termine che, a seguito di accoglimento dell'istanza di proroga, andava scadere in data 25/5/15;

tenuto conto che la società, in data 22/5/15, in prossimità della scadenza suddetta, ha depositato atto di rinuncia, a mezzo di nuovo difensore, sulla base della volontà espressa in tal senso dal nuovo amministratore, dott. Marcc _____ che intendeva attuare un piano di sviluppo idoneo a sanare la situazione debitoria;

ritenuto che tale manifestazione di volontà conduca alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato da pronunciarsi all'esito dell'udienza ex art.162 lf, secondo e

terzo comma (infatti, tale norma è richiamata dal sesto comma dell'art. 161 l.f. laddove ne prevede l'applicazione in mancanza di presentazione della proposta, del piano della documentazione relativa entro il termine fissato dal Tribunale. E che il richiamo valga anche nel caso di rinuncia da parte del debitore ricorrente deve ritenersi indubbio posto che la norma non fa alcuna distinzione circa le cause della mancata presentazione della proposta, posto che se ne deve tener conto per gli effetti di cui all'art.161, nono comma, l.f. e, in ogni caso, posto che la procedura si svolge con la partecipazione del Pubblico Ministero, quale parte necessaria ex art.161, comma quinto, l.f.);

dato atto che, a seguito della dichiarazione di rinuncia, questo Tribunale, tenuto conto di quanto riferito dal Commissario Giudiziale circa la repentina decisione di rinunciare al ricorso presentata da tutt'altro legale, ad insaputa dei professionisti già incaricati a cui il mandato è stato revocato successivamente, con decreto 26/5/15, ha disposto la comparizione delle parti nonché dei creditori per il giorno 5/6/15 precisando che l'udienza era fissata anche per la eventuale dichiarazione di fallimento non avendo la rinuncia comportato il venir meno del dichiarato stato di insolvenza;

considerato che all'udienza 5/6/15 parte ricorrente, a fronte delle istanze di fallimento presentate da e dal Pubblico Ministero, ha chiesto un termine per poter svolgere le proprie difese;

ritenuto che non sussistano i presupposti per la fissazione di una ulteriore udienza di natura prefallimentare. Infatti:

- con la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, si instaura un rapporto processuale in cui è già noto che la procedura potrebbe sfociare in una dichiarazione di fallimento (v. art.162, secondo comma, l.f. nella parte in cui prevede che il Tribunale, con decreto non soggetto a reclamo, dichiari inammissibile la proposta di concordato e, su istanza del creditore su richiesta del Pubblico Ministero, accertati presupposti di cui agli articoli 1 e 5 l.f. senza ulteriori adempimenti e senza

- richiamare l'art.15 lf, - come invece avviene nel caso dell'art.173 lf - dichiara il fallimento: arg. Cass.2130/14);
- il decreto di convocazione del debitore 26/5/15 contiene l'avvertimento che l'udienza ex art.162 lf era fissata anche per la eventuale dichiarazione di fallimento di talché il debitore era già informato dell'ambito della propria difesa che era suo interesse preparare in modo completo;
 - anche a voler prescindere dall'istanza di fallimento di _____ per il quale creditore la difesa di _____ vorrebbe verificare l'effettiva esistenza del credito nonostante la confessoria inclusione di detto creditore nell'elenco depositato con la domanda di pre-concordato per un importo pari a quello vantato, la domanda di fallimento è stata presentata dal Pubblico Ministero, a tutela degli interessi di tutti i creditori;
 - il diritto di difesa non può essere solo astrattamente vantato ma deve rispondere ad una specifica esigenza che, nel caso di specie, non è stata nemmeno indicata. Del resto, i presupposti per la dichiarazione di fallimento discendono da dati acclarati e sostanzialmente ammessi atteso che _____ srl ha dichiarato e documentato di essere nel possesso dei requisiti di cui all'art.1 lf ed ha riconosciuto la persistenza dello stato di insolvenza tant'è che, all'atto abdicativo 22/5/15, è allegato il verbale di assemblea dei soci di _____ srl in cui si legge che il nuovo amministratore unico ha dichiarato di accettare la carica al fine di "*...riportare in bonis la società trovando una soluzione extragiudiziale alla sistemazione della massa debitoria...*", al di fuori delle regole del concorso (v. all.2 rinuncia). Né può riconoscersi spazio per un effettivo esercizio del diritto di difesa in considerazione della necessità, prospettata dalla ricorrente, di depositare una relazione esplicativa o un nuovo piano di concordato: infatti, è preclusa la presentazione di una nuova e diversa domanda di concordato nella perdurante pendenza di un procedimento di concordato relativo al

medesimo soggetto, una volta scaduto il termine assegnato ex art.161 lf, sesto comma, configurandosi un tale comportamento diretto a procrastinare in modo abusivo la permanenza dell'effetto protettivo della domanda di pre-concordato. È pur vero che il debitore in preconcordato è libero di rinunciare alla domanda, tuttavia, non è altrettanto libero di sottrarsi alle conseguenze che dalla rinuncia derivano, trattandosi pur sempre di un'anomala interruzione del procedimento equiparabile al suo esito negativo per mancata osservanza del termine, in cui comunque risulta l'illegittima, o addirittura abusiva, fruizione del blocco delle azioni esecutive e cautelari per un certo tempo (dalla domanda alla rinuncia) senza che il debitore abbia adempiuto all'onere assunto di depositare la proposta definitiva. Al riguardo, con riferimento al caso di specie, va considerato che l'utilizzo dello strumento concordatario ha consentito alla ricorrente di realizzare una importante liquidità (cfr. estratti conto depositati), anche attraverso la vendita autorizzata di t.3610,901 di glicerina grezza, sfuggendo così al diritto di ritenzione spettante alla depositaria la quale aveva in precedenza avviato procedimento di sequestro conservativo, sospeso a causa dell'intervento deposito della domanda di concordato con riserva (v. istanza 27/4/15);

- il diritto di difesa deve temperarsi, infine, con la esigenza di tutela dei creditori che, con la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato per rinuncia della ricorrente, vedrebbero quest'ultima rientrare nella libera disponibilità delle somme realizzate, a loro esclusivo danno: il rischio di un uso distorsivo del concordato, vista la particolarità dell'istituto e la complessità degli interessi che sono sottesi, induce ad effettuare un bilanciamento tra i predetti contrapposti interessi;

ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato e contestualmente il fallimento di Friulcapital srl senza ulteriori adempimenti procedurali;

pqm

dichiara la inammissibilità della domanda di concordato presentata con un ricorso 22/12/14 e, disposta la riunione al presente procedimento del ricorso n. 270/15 presentato da

Banca soc. coop per la dichiarazione di fallimento di Friulecapital, tenuto conto dell'istanza di fallimento svolta dal Pubblico Ministero all'udienza del 5/6/15, pronuncia la seguente

SENTENZA

accertata la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda sulla base della visura camerale allegata alla domanda introduttiva, da cui si evince che il trasferimento della sede legale, da _____ (TV) a _____ (UD), è avvenuto in data 3/10/14, ossia entro l'anno antecedente al deposito del ricorso per effetto di quanto disposto dall'art. 161 l.f. primo comma;

rilevato che la società ricorrente è imprenditore commerciale, ai sensi dell'art.1 l.f. come risulta dalla documentazione allegata;

ritenuto che la società versi in stato di insolvenza ricavabile dalle consistenti perdite risultanti dal bilancio nonché dalle dichiarazioni confessorie rese dalla ricorrente;

ritenuto il ricorrere dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento;

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15, 16 l.fall.;

DICHIARA

il fallimento di:

srl, con sede in :

_____ , esercente l'attività

di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti chimici, industriali e zootecnici.

ORDINA

Alla società fallita di depositare entro tre giorni l'ultimo bilancio e le scritture contabili nonché l'elenco aggiornato dei creditori;

NOMINA

la dr. Caterina Passarelli giudice delegato per la procedura e curatore fallimentare il dott.

L.....

Il Curatore è tenuto ad utilizzare, per la gestione della procedura fallimentare, gli strumenti informatici stabiliti dal Tribunale.

STABILISCE

il giorno 24/11/15 ad ore 11.30 per l'adunanza dei creditori per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato:

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 30 prima dell'adunanza ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito per la presentazione, esclusivamente mediante trasmissione telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore (PEC), delle domande di insinuazione al passivo e dei documenti, con avviso che non sono ammesse modalità diverse di presentazione della domanda. Nel ricorso dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale chi propone la domanda intende ricevere le comunicazioni a lui destinate (progetto di stato passivo, dello stato passivo esecutivo, relazioni semestrali del curatore, progetti di riparto ecc.), con avviso che in difetto le comunicazioni saranno effettuate esclusivamente mediante deposito dell'atto da comunicare in Cancelleria.

Treviso, 8/6/15

Il Presidente

Caterina Passarelli

TRIBUNALE DI TREVISO

08 GIU. 2015

Depositato in cancelleria

